

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 996

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SCOTTI)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(ALTISSIMO)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

Interventi straordinari dello Stato
in favore delle gestioni di malattia degli Enti mutualistici

Presentato il 20 novembre 1979

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 12 ottobre dello scorso anno veniva presentato al Parlamento un disegno di legge (Atto Camera n. 2457) relativo al concorso dello Stato al ripiano di alcuni debiti delle gestioni di malattia dei maggiori enti mutualistici, nei limiti dei disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1977.

Nella relazione al provvedimento stesso erano stati messi in evidenza i motivi per i quali si rendeva necessaria l'operazione attesa la grave situazione patrimoniale degli Enti mutualistici per effetto, in particolare: della sospensione da parte delle industrie farmaceutiche dei pagamenti per debiti derivanti dal soppresso scon-

to farmaceutico; del blocco delle anticipazioni bancarie, in relazione al mancato pagamento da parte degli Enti delle rate di mutuo scadute, per cui sulle gestioni gravavano rilevanti oneri passivi in conto interessi; della lievitazione dei costi e dei nuovi obblighi di legge, ultimo dei quali quello delle convenzioni uniche per il personale sanitario.

Si voleva, con il provvedimento in parola, mettere in grado gli Enti di malattia di far fronte agli impegni inerenti sia all'espletamento dei compiti istituzionali che a quelli derivanti dall'estinzione delle anticipazioni di cassa contratte per fron-

teggiate le indilazionabili esigenze connesse alla erogazione delle prestazioni.

Senonché, mentre la situazione patrimoniale degli Enti si aggravava ulteriormente per effetto della gestione 1978, il disegno di legge di cui sopra decadeva a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Aggiungasi, inoltre, che con l'entrata in vigore della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, dal 1° gennaio 1979 gli Enti devono versare tutte le entrate al bilancio dello Stato per essere poi finanziati trimestralmente attraverso le Regioni per le esigenze relative al periodo considerato, per cui non possono far fronte agli impegni assunti fino al 31 dicembre 1978.

È da considerare, inoltre, che nel determinare l'importo del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1979, non si è tenuto conto della parte relativa agli interessi passivi per circa 400 miliardi di lire ricadenti sulle gestioni, nel presupposto che l'approvazione del provvedimento sopracitato avrebbe consentito agli Enti di regolare i debiti verso il sistema bancario, eliminando, quindi, per lo stesso anno 1979, il peso degli oneri finanziari.

Per quanto sopra, attesa anche l'ormai improcrastinabile necessità di porre gli Enti mutualistici nella condizione di far fronte agli impegni assunti fino al 31 dicembre 1977, si rende necessario riproporre il provvedimento in considerazione dell'urgenza che lo stesso riveste e che si concretizza in un intervento straordinario dello Stato, ferma l'impossibilità di ulteriori aggravii sulla produzione.

Inoltre, per consentire allo stesso di esplicitare immediatamente i propri benefici effetti, si è ritenuto, altresì, di ripartire, con lo stesso provvedimento, le somme fra i vari Enti mutualistici senza il rinvio ad un successivo provvedimento così come era previsto nel disegno di legge decaduto per la fine della passata legislatura.

Peraltro, considerato che l'importo di 3.700 miliardi di lire previsto nel precedente disegno di legge era stato determinato sulla base di dati provvisori relativi ai consuntivi al 31 dicembre 1977 degli

Enti mutualistici e che successivamente, sulla base di ulteriori elementi definitivi il disavanzo dei maggiori Enti è stato accertato, alla stessa data, in lire 3.431 miliardi, si è ritenuto di destinare la somma di lire 3.407.725 milioni, a titolo di concorso dello Stato, al ripiano dei disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1977 e l'importo di lire 292.275 milioni, quale concorso dello Stato, per il ripiano della gestione 1978 che secondo stime dovrebbe aggirarsi sui 1.000 miliardi di lire.

Rispetto al disavanzo patrimoniale di lire 3.431 miliardi, accertato al 31 dicembre 1977, è stato destinato al suo ripiano il minore importo di lire 3.407.725 milioni, in quanto dai dati provvisori finora disponibili la gestione 1978 di alcuni Enti (ENPDEDP, Cassa mutua di Bolzano) ha prodotto risultati positivi con conseguente riduzione del disavanzo patrimoniale delle stesse al 31 dicembre 1977.

Per quanto riguarda gli Enti interessati al ripianamento, sia pure parziale, dei disavanzi patrimoniali, sono stati inseriti nel provvedimento solo quelli, fra i maggiori, che non hanno l'obbligo di chiudere in pareggio il proprio bilancio.

Per tale motivo, sono stati esclusi gli Enti che per legge o per statuto hanno l'obbligo, nell'esercizio successivo, di porre a carico degli iscritti (assistiti e loro datori di lavoro) il disavanzo di gestione dell'anno precedente come le Casse marittime e le Casse mutue dei lavoratori autonomi (artigiani, coldiretti ed esercenti attività commerciali).

Infatti, eccezion fatta per le Casse mutue dei coldiretti, le predette Casse mutue hanno già provveduto al ripiano delle proprie gestioni.

Per quanto riguarda, invece, le Casse mutue dei coldiretti, tale possibilità non può essere attuata in quanto, pur avendo per legge l'obbligo del pareggio di bilancio, l'articolo 18 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, non consente annualmente a tali Casse mutue di aumentare i contributi assistenziali se non entro certi limiti.

In particolare con gli articoli 1 e 2 si provvede a ripartire i 3.700 miliardi di lire fra gli Enti mutualistici per ripianare,

rispettivamente, i disavanzi patrimoniali al 31 dicembre 1977 e parzialmente i disavanzi di gestione 1978.

Circa la somma di lire 292.275 milioni destinata al ripiano dei disavanzi di gestione 1978, si è ritenuto di ripartire tale importo tra gli Enti che, dai dati di pre-consuntivo comunicati, risultano maggiormente carenti dal punto di vista finanziario.

Con gli articoli da 3 a 9 si è proceduto a stabilire quali debiti e l'entità degli stessi che gli Enti mutualistici dovranno soddisfare con le somme che riceveranno, prevedendo che solo quelle necessarie per estinguere i debiti contratti nei confronti di operatori sanitari (medici, farmacisti eccetera) siano assegnate in contanti, mentre per l'estinzione dei debiti verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, Cassa depositi e prestiti, Gescal, Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 386/74 si provvederà all'assegnazione delle somme direttamente a favore dei creditori degli Enti mutualistici effettuando i versamenti in nome e per conto di questi ultimi; per i debiti verso Istituti di credito, invece, le

somme attribuite a ciascun Ente saranno versate in certificati di credito su appositi conti da aprirsi presso la Banca d'Italia sui quali gli Enti stessi potranno trarre i necessari ordinativi di pagamento.

Quanto sopra consente di rendere sostanzialmente neutrale l'operazione per quanto attiene tutti gli operatori rientranti nell'ambito del settore pubblico allargato.

Considerato poi che le somme attribuite agli Enti non sono sufficienti a soddisfare interamente i debiti relativi al 1977 e al 1978, con l'articolo 10 si è ritenuto opportuno prevedere l'obbligo per gli Enti stessi di estinguere, in via prioritaria, i debiti più remoti, anche ai fini di dare certezza alla regolazione dei rapporti delle mutue con i creditori.

Inoltre, poiché nelle more dell'approvazione del presente provvedimento, gli Enti mutualistici, potrebbero aver estinto anche parzialmente i loro debiti, con lo stesso articolo è stato previsto che, ove dovesse verificarsi tale eventualità, le somme eccedenti potranno essere altrimenti utilizzate previa autorizzazione del Ministero del tesoro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi patrimoniali, evidenziati alla data del 31 dicembre 1977, è autorizzata la spesa di lire 3.407.725 milioni da assegnare a favore delle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti e per gli importi a fianco di ciascuno di essi indicati:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	2.813.690
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	30.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	46.106
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	157.058
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	21.733
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	8.500
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) .	310.591

ART. 2.

Quale concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi della gestione 1978, è auto-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rizzata la spesa di lire 292.275 milioni da assegnare a favore dei seguenti Enti e per l'importo a fianco di ciascuno indicato:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assistenza contro le malattie . . .	180.939
Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	20.000
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria) .	10.836
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti (per le rispettive Casse mutue associate)	80.500

ART. 3.

Con le disponibilità di lire 3.700.000 milioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le gestioni di assistenza sanitaria degli Enti interessati dovranno soddisfare complessivamente le seguenti esposizioni debitorie nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli:

	milioni di lire
A) Istituti di credito	1.864.153
B) Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386	1.317.421
C) Conto speciale di cui agli articoli 4 e 5 della legge 17 agosto 1974, n. 386	83.160
D) G.E.S.C.A.L.	94.500
E) Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti . . .	150.601
F) Prestazioni assistenziali varie	190.165

ART. 4.

L'importo di lire 1.864.153 milioni di cui alla lettera A) del precedente articolo 3 attribuito, in certificati speciali di credito, alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti mutualistici per consentire agli stessi di estinguere le esposizioni debitorie verso gli istituti di credito, sarà versato dal Ministero del tesoro su appositi conti speciali da aprirsi presso la Banca d'Italia:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	1.534.280
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	40.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	18.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	12.027
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	5.000
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) .	254.846

Gli Enti di cui al primo comma estingueranno le proprie esposizioni debitorie verso gli istituti di credito traendo ordini di pagamento sui predetti conti con intervento in quietanza degli istituti bancari creditori.

ART. 5.

La somma di lire 1.317.421 milioni di cui alla lettera B) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuito, le esposizioni debitorie verso il Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 della legge 17 agosto 1974, n. 386:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	1.260.054
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	20.836
Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico	20.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	6.706
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	2.100
Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive Casse mutue associate) . .	7.725

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente al Capo X, Capitolo 3342, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, denominato « Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria ».

ART. 6.

La somma di lire 83.160 milioni di cui alla lettera C) del precedente articolo 3 è assegnata alla gestione di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie verso il conto spe-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciale di cui agli articoli 4 e 5 della ripetuta legge n. 386 del 1974:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	75.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	160
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	8.000

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente al conto corrente n. 455 aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato « Ministero del tesoro - conto speciale per il finanziamento dell'assistenza ospedaliera ».

ART. 7.

La somma di lire 94.500 milioni di cui alla lettera D) del precedente articolo 3 è assegnata alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nel limite degli importi a ciascuno di essi attribuiti, le esposizioni debitorie GE.S.CA.L.:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	87.000
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	7.500

Gli importi di cui al precedente comma saranno fatti affluire, in nome e per conto degli Enti interessati, direttamente sul conto corrente fruttifero n. 471 intrattenuto dalla Cassa depositi e prestiti con

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

il Ministero del tesoro, denominato « Cassa depositi e prestiti — sezione autonoma per l'edilizia residenziale — legge n. 457 del 1978 ».

ART. 8.

La somma di lire 150.601 milioni di cui alla lettera *E*) del precedente articolo 3 sarà fatta affluire, in nome e per conto della gestione dell'assistenza sanitaria dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, al conto corrente di tesoreria denominato: « Cassa Depositi e Prestiti: gestione principale », per estinguere, per pari importo, il debito che l'INADEL espone nei confronti della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, quale incaricata del servizio di cassa dell'Istituto stesso.

ART. 9.

L'importo di lire 190.165 milioni di cui alla lettera *F*) del precedente articolo 3 è assegnato alle gestioni di assistenza sanitaria dei seguenti Enti per consentire agli stessi di estinguere, nei limiti degli stessi importi, i debiti esposti nei confronti di operatori sanitari:

	milioni di lire
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie . .	38.295
Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (gestione assistenza sanitaria)	10.047
Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (gestione assistenza sanitaria)	2.606
Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (gestione assistenza sanitaria)	6.457

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Cassa mutua provinciale di malattia di Trento	3.000
Cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano	1.240
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia dei coltivatori diretti (per le rispettive casse mutue associate) .	128.520

ART. 10.

Le somme assegnate ai sensi dei precedenti articoli dovranno essere utilizzate dalle gestioni di assistenza sanitaria degli Enti interessati per estinguere prioritariamente le esposizioni debitorie risultanti nei rispettivi bilanci consuntivi al 31 dicembre 1977.

Ove, alla data di erogazione, le somme stesse dovessero risultare superiori alle esposizioni debitorie degli Enti, le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, per estinguere altri debiti nell'ambito di quelli indicati al precedente articolo 3.

ART. 11.

L'autorizzazione di spesa di 3.700 miliardi di lire di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.

Al relativo onere si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.